



COMUNICAZIONE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER ACCESSO ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA

Lo Stato Italiano ha recepito la Normativa Europea comunemente conosciuta come "Economia Circolare", a seguito della quale il Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/06) è stato modificato ed implementato dal D.lgs. 116/20 e con esso anche altre norme hanno subito adeguamenti.

Con il D.lgs. 116/20 l'elenco dei rifiuti assimilati agli urbani in capo all'Amministrazione Comunale viene meno ed al suo posto è stato istituito un elenco di rifiuti indicato dall'Allegato L-quater del D.lgs. 116/20, di valenza nazionale, al quale è necessario attenersi ed al quale possono fare riferimento le tipologie di aziende comprese nell'Allegato L-quinquies del medesimo decreto.

Al Centro di Raccolta Comunale (CDR) potranno accedere le aziende che disporranno dei seguenti requisiti:

- sede operativa iscritta a TARI (la sede legale non è equiparabile alla sede operativa)
- iscrizione all'Albo Nazionale Dei Gestori Ambientali, categoria 2-bis
- tessera aziendale rilasciata da Linea Gestioni *
 - * procedura per la richiesta:
 - scaricare il modulo presente sul sito istituzionale: home page Comune di Lodi Vecchio – servizi – Ambiente e territorio – piazzola ecologica centro comunale di raccolta
 - inviare modulo compilato e copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a:
palladi@comune.lodivecchio.lo.it
- il trasporto e l'accesso al CDR avverrà con l'accompagnamento dell'apposito Modulo 1°

Si ricorda che **in assenza dell'iscrizione all'Albo Nazionale Dei Gestori Ambientali qualunque attività di trasporto di rifiuti sulla pubblica via viene considerato "illecito trasporto di rifiuti"**, azione che può comportare conseguenze penalmente rilevanti.

La normativa inerente alla gestione dei CDR **non prevede il trasporto per conto terzi**, attività che richiede peraltro una diversa autorizzazione, rilasciata solo ad aziende particolari.

Al fine di evitare spiacevoli discussioni con il gestore del CDR, si desidera chiarire che **qualunque scarto di lavorazione non è conferibile al pubblico servizio.**

Gli artigiani, o comunque le imprese, che eseguono qualunque genere di lavoro fuori sede (quindi presso la sede del proprio cliente) sono tenuti a prelevare i rifiuti prodotti dal proprio lavoro e smaltirli in proprio presso gli appositi impianti, come specificato dal D.lgs. 152/06 che con l'Art. 183 lett. (f), definisce 'produttore di rifiuti' il soggetto la cui attività produce rifiuti e il *soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).*

Non è quindi lecito lasciare presso la sede (residenza) del proprio cliente i rifiuti prodotti.

Da qui nasce la necessità che le aziende operanti fuori dalla propria sede siano iscritte all'Albo Nazionale Dei Gestori Ambientali cat. 2-bis, che consente loro di compilare l'apposito formulario mediante il quale trasportare i rifiuti prodotti.

Lodi Vecchio, ottobre 2022